



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02

Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it

E-Mail crLnd.sicilia01@figc.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015
COMUNICATO UFFICIALE N° 260 TFT 18
DEL 23 DICEMBRE 2014

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

AFFARI GENERALI Fax 091-6808498

Giattino Fabio 091 6808 422 sicilia.affarigenerali@lnd.it
Lo Nigro Aldo 091 6808 421 sicilia.affarigenerali@Indsicilia.legalmail.it (PEC)
Porzio Franco 091 6808 438

ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D. Fax 091-6808497

Costantino Wanda 091 6808 405 attivitaagonistica@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S. Fax 091-6808498

Cusimano Giusy 091 6808 419 sicilia.sgs@figc.it
sicilia.sgs@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

CAMPI SPORTIVI Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe 091 6808 424 settoreimpiantisicilia@lnd.it
settoreimpianti@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE Fax 091 6808462

Tribunalefederalesicilia@lnd.it tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it (pec)

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE Fax 091 6808462

corteappellosicilia@lnd.it cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it (pec)

CONTABILITA' Fax 091 6808494 - 498

Giannopolo Calogero 091 6808 408 sicilia.amministrazione@lnd.it
Lo Iacono Lia 091 6808 428 sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

GIUDICE SPORTIVO Fax 091 6808496

Boatta Simona 091 6808 463 sicilia.giudicesportivo@lnd.it
giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SEGRETERIA Fax 091 6808497

Gatto Maria	091 6808 409	gatto@lnd.it
		gatto@Indsicilia.legalmail.it (PEC)
Cinquemani Francesco	091 6808 425	sicilia.segreteria@lnd.it
		sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it (PEC)
Lo Sicco Laura	091 6808 440	crLnd.sicilia01@figc.it
		sicilia.segreteria@lnd.it

COMMISSARI DI CAMPO

Lo Sicco Laura	091 6808 440	laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it (PEC)
----------------	--------------	--

SETTORE TECNICO Fax 091 6808498
--

Saccà Giovanni	091 6808 433	sicilia.settoretecnico@lnd.it
----------------	--------------	--

TESSERAMENTO LND fax 091 6808498

Cutrera Giovanni	091 6808 410	sicilia.tesseramento@lnd.it
Sconzo Giulio	091 6808 423	sicilia.tesseramento@lnd.it
		sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE Fax 091 6808495
--

Bevilacqua Silvio	091 6808 406	sicilia.dr5@lnd.it
Mendola Paolo	091-6808 475	sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE Fax 091 6808498

Mistretta Giuseppe	091 6808 473	sicilia.femminile@lnd.it
Cutrera Giovanni	091 6808 410	femminile@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dall'Avv. Giuseppe Dacqui e dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento dell' Avv. Giulia Saitta per delega del Presidente Federale, si è riunito il giorno 23 dicembre 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n°506/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Mazzarrà (matr. 29910; cessate attività dal 24/09/2014 – C.U.92)

Presidente all'epoca dei fatti Sig.De Pasqua Santo

N°17 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Eccellenza 2013/2014

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 11/11/2014 prot. 11.393 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 1.700,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del tesserato deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, considerato che la società A.S.D. Mazzarrà ha cessate tutte le attività con provvedimento pubblicato sul C.U. 92 del 24/09/2014, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. De Pasqua Santo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Ansaldo Antonino, Battaglia Mario, Buonocore Carmine, Buscema Emanuele, Cipriano Salvatore, Conigliaro Salvatore, De Lisi Samuele Di Pasquale Domenico, Donato Luca, Fodale Marco, Lo Nardo Antonino Lucarelli Maximiliano, Mangano Antonino, Mazzullo Fabrizio Torre Vincenzo, tutti tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°507/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Modica Calcio (matr. 930563)

Presidente all'epoca dei fatti Sig.Cundari Pietro

N°16 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Eccellenza 2013/2014

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 11/11/2014 prot. 11.395 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 1.600,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del tesserato deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 800,00 a carico della società A.S.D. Modica Calcio (matr. 930563);
l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Cundari Pietro;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Buscema Andrea, Buscema Ismaell, Casiraro Gabriele, Filicetti Gianluca, Guglietta Gabriele, Iozzia Simone, Limone Francesco, Pianese Luigi, Pitino Angelo, Presti Andrea, Ravalli Salvatore, Sabellini Paolo, Sammito Giuseppe, Sella Carlo, Sigona Mattia, tutti tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°508/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Sancataldese Calcio (matr. 937802)

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Rinaldi Salvatore

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Eccellenza 2013/2014

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 11/11/2014 prot. 11.396 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 400,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del tesserato deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in

argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Sancataldese Calcio (matr. 937802);
l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Rinaldi Salvatore;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Falzone Salvatore, La Marca Rosario Giuseppe, Lo Coco Gaetano e Messeri Vincenzo, tutti tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°509/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società F.C.D. Pro Favara 1984 (matr. 930565)

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Di Maria Calogero

N°22 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Eccellenza 2013/2014

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 11/11/2014 prot. 11.397 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno trasmesso memorie a difesa, ad eccezione del calciatore Cusumano Antonio, il quale ha inoltrato memoria difensiva allegando copia della certificazione medica prescritta e del calciatore Cordaro Mariano il quale ha anch'esso inoltrato memoria difensiva senza tuttavia allegare alcun documento comprovante quanto sostenuto a discolpa. Di quanto sopra è stata data comunicazione al predetto calciatore.

Il rappresentante della Presidenza Federale, preso atto delle memorie pervenute ed acquisite agli atti del procedimento, ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 2.200,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del tesserato deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei rimanenti calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, ad eccezione del calciatore Cusumano Antonio, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti del calciatore Cusumano Antonio ed applica:

l'ammenda di € 1.050,00 a carico della società F.C.D. Pro Favara 1984 (matr. 930565);
l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Di Maria Calogero;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Alma Giuliano, Bonvissuto Luciano, Calà Gaetano, Cinciamino Girolamo, Cinquemani Rosario, Coco Vincenzo, Cordaro Mariano, Cusumano Antonio, Cusumano Giuseppe, D'Angelo Angelo, Fallea Giuseppe, Filpo Federico, Graziano Silvio, Grillo Fabrizio, Indelicato Daniele E Vincenzo, Lo Monaco Antonio, Madonia Filippo, Messina Fabio, Puccio Ignazio, Russello Salvatore, Scopelliti Nazzareno, tutti tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°510/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società G.S.D. San Giovanni Gemini (matr. 930624)

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Giracello Danilo

N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Eccellenza 2013/2014

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 11/11/2014 prot. 11.398 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 200,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del tesserato deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 100,00 a carico della società G.S.D. San Giovanni Gemini (matr. 930624);
l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Giracello Danilo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Durantini Francesco e Palma Marco, tutti tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 23/12/2014

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Santino Lo Presti**